

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE



PIANO DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO

ELABORATO : B

OGGETTO : Norme di attuazione e schede riassuntive

PROGETTO : dott. arch. Francesco DIEMOZ – dott. arch. Daniele VAULA'
dott. arch. Antonio BESSO MARCHEIS

COLLAB. : geom. Roberto PERINO – arch. Silvia GIANADA

Aggiornamenti: ottobre 2002 – agg. marzo 2003 – agg. dicembre 2005 –
agg. luglio 2007 – agg. ottobre 2010 – agg. dicembre 2013
agg. novembre 2016 – agg. settembre 2020 .

Ultimo aggiornamento – agg. Febbraio 2022 a cura del Settore Urbanistica e Territorio

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 17 del 25/03/2022

NORME DI ATTUAZIONE.	3
Premessa	3
Art.1 Edifici oggetto di normativa	3
Art.2 Contenuti e scopi della normativa	3
Art.3 Iter procedurale	3
Art.4 Regola di integgio	4
Art.5 Tecniche pittoriche	5
Art.6 Ditte esecutrici	6
Art.7 Intonaci	6
Art.8 Elementi di finitura	6
Art.9 Elementi metallici	7
Art.10 Zoccolo dell'edificio	7
Art.11 Serramenti e Sistemi oscuranti	8
Art.12 Impianti tecnologici	8
Art.13 Pavimentazioni	
Art.14 Coperture	
Art.15 Vettrine, insegne, targhe e numeri civici	10
Art.16 Pensiline, tende parasole ed ombrelloni	13
Art.17 Dehors e chioschi per la vendita di merci, arredi mobili per l'esposizione di merci e bacheche - Caratteristiche tipologiche e vincoli.	14
Art.18 Fioriere dissuasori ed elementi di arredo urbano	15
Art.19 Sanzioni	15

NORME DI ATTUAZIONE.

Premessa

Le presenti Norme di Attuazione del Piano del colore e dell'arredo urbano per i Centri storici, Urbano e periferici delineano i criteri operativi e le prescrizioni da osservare per quanto concerne intonaci, elementi architettonici e decorativi di facciata, coloriture, tinteggiature e elementi dell'arredo urbano.

Le norme sono completate da schede specifiche per ogni edificio. Pertanto, sono da ritenersi parte integrante delle norme tutte le indicazioni in queste contenute, ivi comprese quelle presenti nelle note, al fine di riqualificare integralmente l'edificio oggetto d'intervento.

Art.1 - Edifici oggetto di normativa

Il Piano del Colore si attua sugli edifici compresi entro le perimetrazioni dei centri storici:

- tavola C.6.1 – insediamento centrale storico, nel presente regolamento individuato come TIPOLOGIA A
- tavola C.6.2, centri storici minori del vigente PRGC. nel presente regolamento individuato come TIPOLOGIA B
- Nuclei Frazionali in ambito agricolo e urbano, siglati NA e NU nel vigente PRGC nel presente regolamento individuato come TIPOLOGIA C

Il patrimonio edilizio è stato rilevato e classificato con riferimento alla qualità architettonica dei tessuti edilizi che lo contraddistinguono.

Nell'ambito del centro storico, sia capoluogo che periferico, è individuata una ulteriore categoria di edifici, non organici al tessuto storico; nel presente regolamento individuato come TIPOLOGIA D

Per gli edifici e le aree vincolate dal Dlgs del 22-01-2004 n. 42 e dalla Legge 1497/39 si rimanda al parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Torino e per quanto ricadente in aree riconosciute ai sensi dell'art. 24 della L. n. 56/77 al parere della Commissione Locale del Paesaggio.

Art.2 - Contenuti e scopi della normativa

La presente disciplina riguarda le operazioni inerenti la tinteggiatura dei fronti degli edifici, sia verso via che interni ai cortili, di androni, scale, recinzioni, la sostituzione e/o la reintegrazione di elementi architettonici ricadenti nella casistica degli interventi definiti dalle Norme del P.R.G.C. quali manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Art.3 - Iter procedurale

Il Piano del Colore si attua attraverso l'indirizzo e il controllo di tutte le operazioni coinvolgenti l'esterno degli edifici, ed in particolare consistono nella pulitura, coloritura, conservazione e restauro delle facciate comprensivi di serramenti, parapetti, modiglioni, elementi decorativi ecc.

Per detti interventi si richiede la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) relativamente agli edifici ricompresi nella tipologia A di cui al precedente articolo 1. Questa dovrà contenere:

- un'adeguata documentazione fotografica dei fronti interessati dagli interventi,

- relazione tecnico descrittiva, con indicazione dei materiali che si intendono impiegare e le coloriture in ottemperanza alla cartella colori del Piano del Colore;
- Il rilievo e la restituzione grafica che tuttavia è obbligatoria solo per gli edifici ricompresi nella delimitazione di cui all'art. 24 L. 56/77 (tratto rosso nelle tavole di PRGC siglate C 9.1 e C 9.2)

Per gli edifici di tipologia B e C è richiesta la sola comunicazione non asseverata (CIL) con indicate le cromie utilizzate.

Per gli interventi riguardanti esclusivamente la coloritura delle facciate che non prevedano la ristrutturazione di parti dell'edificio o il rifacimento degli intonaci, è permesso il mantenimento degli elementi architettonici esistenti (quali serramenti, persiane e zoccolature), sempre che questi ultimi, non presentino un cattivo stato di conservazione che ne implichi la sostituzione.

Per interventi di restauro conservativo è necessario redigere, oltre a quanto su descritto una Relazione integrativa che espliciti, se del caso, la messa in pristino di decori perduti o eliminati nel rifacimento di elementi architettonici di facciata. Nella relazione andrà documentata analiticamente l'esistenza o preesistenza di tali elementi decorativi anche se in parte o in tutto scomparsi per avvenute trasformazioni e/o sostituzioni materiche.

Nel caso di decorazioni dipinte o ceramiche o a mosaico, sono richiesti ingrandimenti fotografici con particolari ravvicinati delle stesse.

Tale documentazione costituisce il minimo richiesto e non limita eventuali altre rappresentazioni o documentazioni che contribuiscano a chiarire meglio intendimenti e scelte dei richiedenti (indagini storiche, stratigrafie, analisi di laboratorio, ecc.) e non limita il Responsabile del Procedimento, nei termini di cui alla Legge 241/90 e s.m. e i. e al D.P.R. 380/01 e s.m. e i., a richiedere ulteriore documentazione integrativa idonea ad una maggiore definizione dell'intervento.

Art.4 Regole di tinteggio

Gli interventi di ritinteggiatura dovranno avvenire rispettando scrupolosamente la policromia delle facciate in relazione agli elementi architettonici in rilievo (lesene, cornici, fasce marcapiano, anteridi, bugne, fondi e piani in risalto) secondo le indicazioni date dai progetti di ricostruzione cromatica del piano. Detti interventi dovranno essere eseguiti anche avendo cura di quegli elementi "accessori" segnalati dai progetti di ricostruzione cromatica: elementi architettonici dipinti a trompe-l'oeil, davanzali, copertine d'epoca in metallo, cornici in legno e stucco, tettucci metallici, apparecchiature per tende, targhe, iscrizioni, lapidi.

E' vietato procedere ad una ritinteggiatura parziale degli edifici, anche in caso di più proprietà.

Fa eccezione la tinteggiatura del solo pianto terra, con intervento unitario, se la destinazione d'uso è commerciale e dove sia previsto un distacco cromatico tra il piano terra e quello superiore o in presenza di un marcapiano.

Ad esclusione del caso di cui al comma precedente, la coloritura dovrà essere eseguita uniformemente e nello stesso tempo, rispettando di norma i confini tra le campiture cromatiche stabilite dai progetti di ricostruzione cromatica del Piano.

E' vietato tinteggiare solo il contorno dei fori vetrina.

E' possibile, solo per la zona di Via Ivrea con un intervento unitario, tinteggiare l'intradosso dei portici, il contorno dei fori vetrina, la pilastratura fino al filo di facciata, anche non contemporaneamente agli interventi sulle facciate.

Per gli edifici privi di schedatura specifica, quelli i cui fronti non sono prospicienti le vie principali oppure sono interni alle corti, andranno applicati i criteri sotto elencati per la definizione dei cromatismi:

- La tinteggiatura della facciata deve prevedere un intervento unitario di coloritura atto a evidenziare l'unità formale e tipologica dell'edificio. Deve essere eseguita uniformemente e nello stesso tempo, evitando tinteggiature parziali anche se queste corrispondono alle singole proprietà.
- I prospetti di edifici adiacenti devono avere colori diversificati in particolare quando questi presentano spiccata differenza nelle proporzioni e nella partizione della facciata.
- La colorazione policroma non deve pregiudicare l'unità formale e tipologica del prospetto.
- Le facciate prive di elementi architettonici devono generalmente prevedere una colorazione monocroma, ad esclusione dell'attacco a terra, delle cornici delle finestre, del cornicione.
- Gli edifici che possiedono elementi architettonici di rilievo possono essere trattati con colorazioni policrome: in questo caso basamenti, lesene, cornici, fasce, ed altri elementi decorativi possono differenziarsi nel colore dall'intonaco.
- La tinteggiatura deve essere limitata alle superfici intonacate: mattoni, terrecotte e pietre, non vanno tinteggiate.
- La scelta dei colori della tinteggiatura dell'intonaco va fatta all'interno del riquadro della cartella colore, tra le sequenze di colori espresse dal piano.
- Per i sistemi di chiusura di porte e finestre (scuri, tapparelle, basculanti ecc.) la scelta del colore della tinteggiatura va fatta all'interno della cartella, definita dai campioni-colore, preferibilmente entro la gradazione del verde.
- Per i sistemi di chiusura di porte e finestre, sfondati ed intonaci di quegli edifici che presentano soluzioni architettoniche in contrasto con il contesto edilizio storico nel quale sono inseriti, occorre usare tonalità di grigio salvo diversa soluzione concordata con il Settore Urbanistica e Territorio
- Il mancato rispetto delle norme sopra elencate sarà sanzionato in base all'art. 19.
- In caso di interventi di ristrutturazione che abbiano determinato una variazione dei confini tra le campiture cromatiche stabilite dai progetti di ricostruzione cromatica del Piano, sarà compito del Settore Urbanistica e Territorio stabilire quale policromia della facciata dovrà essere utilizzata.

Art.5 Tecniche pittoriche

Le coloriture delle facciate vanno eseguite con tecniche che riprendano la tradizionale caratteristica della semitrasparenza del colore. E' obbligatorio per questo, l'uso di pitture a base di calce o pitture ai silicati semicoprenti.

Le tecniche di coloriture a fresco, e intonaci colorati in pasta, possono essere impiegate nel tinteggio della facciate purché la resa sia consona alle tecniche tradizionali.

La tinteggiatura a base di prodotti sintetici è da impiegarsi esclusivamente sulle facciate di quegli edifici che per linguaggio architettonico o per ragioni storiche e compositive, presentano superfici cementizie non compatibili con la tecnica pittorica ai silicati. In questi casi si avrà comunque cura di cercare una resa pittorica compatibile con l'immagine tradizionale del Centro Storico.

Art.6 Ditte esecutrici

Le ditte esecutrici dei lavori dovranno dare garanzie sui materiali e le loro tecniche d'applicazione.

Se in corso d'opera o a fine lavori, verranno accertate difformità da quanto comunicato o autorizzato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per i lavori male eseguiti o eseguiti in difformità si dovrà procedere al rifacimento parziale o totale di questi; in caso di inadempienza perdurata, l'Amministrazione Comunale prenderà provvedimenti conseguenti alle disposizioni di Legge in materia di abusi edilizi, come da art.

Art.7 Intonaci

Negli interventi di rifacimento o risanamento degli intonaci delle facciate è fatto obbligo l'impiego di malte di calce aerea più o meno spenta artificialmente o malte idrauliche con la possibilità di dosaggi di materiali sintetici escludendo i cementi e i materiali plastici così da avvicinarsi il più possibile ad una resa paragonabile o compatibile con gli intonaci tradizionali.

Nel caso in cui siano necessari interventi di pulizia delle facciate occorrerà procedere dapprima con un lavaggio con acqua a bassa pressione (eventualmente miscelata con un detergente neutro), poi spazzolare la facciata ed infine procedere con la tinteggiatura che dovrà essere della stessa natura dell'intonaco esistente

Non è consentito ridurre a "*faccia a vista*" edifici tradizionalmente intonacati salvo il caso in cui questi presentino caratteri linguistici spiccatamente medioevali. In questo caso si può predisporre un trattamento della superficie muraria con mattoni a vista prevedendo una semplice scialbatura della facciata. In caso di deterioramento avanzato e di mancanza di continuità strutturale della muratura si interverrà con la tecnica del cuci-scuci, che consiste nell'operare sostituendo un mattone per volta, partendo da quelli più in alto, per ricostruire la porzione di muratura danneggiata.

E' vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e i cementi decorativi costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno essere puliti, lasciati a vista e comunque ripristinati.

Andranno eliminati gli intonaci ed i materiali costituiti da intonaco plastico di tipo graffiato e granigliato.

Art.8 Elementi di finitura

Negli interventi manutentivi e di rinnovo della facciate particolare attenzione va posta alla valorizzazione e al mantenimento degli elementi decorativi, cornici, lesene, marcapiani, capitelli, pensili, anche se non più presenti ma deducibili da una chiara ed esaustiva documentazione iconografica.

Gli elementi decorativi devono rimanere emergenti rispetto il piano dell'intonaco.

Gli elementi, testimonianza di preesistenze architettoniche o di soluzioni strutturali, archi di scarico, architravi, portali, ecc., essendo parte integrante della muratura e non apparati decorativi, vanno tendenzialmente intonacati, salvo il caso in cui sia dimostrato il loro valore documentario e sia predisposto per questo, un progetto complessivo di riassetto della facciata nel quale valorizzare le testimonianze rinvenute.

Inoltre è fatto obbligo applicare o ripristinare al piano terreno l'intonaco a bugnato ove questo sia esistito originariamente.

Art.9 Elementi metallici

Il ripristino di parti di ringhiere metalliche dei balconi è possibile mediante analoghi elementi in acciaio dolce. E' vietato sostituire intere ringhiere se non in caso di provata pericolosità e solo con ringhiere disegnate a bacchette utilizzando quadrotti o tondi e piattine di raccordo in acciaio dolce, trattati superficialmente secondo le indicazioni dei progetti di ricostruzione cromatica del piano. Il trattamento superficiale di tutti gli elementi metallici in facciata è regolato dai suddetti progetti. E' possibile realizzare pensiline, al di sopra del foro porta (portoncino d'ingresso), con struttura in acciaio dolce e coperture in lastre di vetro o rame, di dimensioni contenute, con un massimo oggetto di cm 70.

Qualora gli elementi metallici presentino tracce di ruggine è necessario provvedere con operazioni di pulizia mediante spazzolatura accurata con spazzole di acciaio e nella carteggiatura con tela smeriglio, seguite da un lavaggio sgrassaggio con solventi specifici da applicare a mano. Le parti coperte da ruggine dovranno essere ritoccate con minio ai cromati di piombo, mentre le zone rugginose non raggiungibili dovranno essere trattate con un convertitore e un inibitore del processo ossidativo. Distanziata nel tempo si dovrà applicare poi una mano completa di minio ai cromati di piombo e una mano di fondo a smalto sintetico, successivamente una o due riprese di smalto del colore e della finitura prevista.

Art.10 Zoccolo dell'edificio

La scelta del disegno e dei materiali che compongono l'attacco a terra deve essere coerente con l'apparato decorativo della facciata e con il carattere dell'edificio.

A seconda dell'importanza architettonica dell'edificio e dei suoi caratteri compositivi, (come specificato nelle schede) lo zoccolo in materiale lapideo è in progetto solo per quegli edifici di valore architettonico che necessitano di finiture pregiate; questo per non contraddire con materiali poco idonei il ruolo gerarchico e scenografico degli edifici che appartengono a tipologie edilizie minori. **Tuttavia, per gli edifici prospettanti la pubblica Via e privi di marciapiedi a delimitarli potrà essere valutata la possibilità di una zoccolatura in materiale lapideo paraspruzzi.**

Le zoccolature in intonaco andranno realizzate privilegiando gli intonaci a base di sabbia e calce, tirati a frattazzo e traspiranti. Sono da escludere gli impasti con componenti sintetici o plastici poco compatibili con la muratura.

Le zoccolature in pietra, andranno realizzate in diorite o luserna, di forma regolare e non lucidate. Nel dimensionare la zoccolatura si dovrà tenere presente il disegno della facciata, la partitura delle bucaure, il carattere dei prospetti contigui, e comunque la zoccolatura non si estenderà oltre il limite inferiore delle finestre del piano terra e per un'altezza pari a massimo cm 90.

In caso di danneggiamenti alle zoccolature o di qualsiasi altro elemento lapideo dovrà essere effettuata un'accurata indagine per individuare la causa del degrado ripristinando la malta in modo da impedire il distacco delle pietre. In caso di lesioni o rotture sarà necessario procedere alla sostituzione delle parti danneggiate con la stessa pietra o con pietre del tutto simili. Gli interventi sulle fessure vanno fatti dopo aver ridotto le cause che le hanno provocate.

In caso di proliferazione di muffe, funghi e licheni sulle parti umide della pietra sarà necessario procedere con un lavaggio a bassa pressione e con l'ausilio di spazzole per evitarne l'ulteriore proliferazione.

Art.11 Serramenti e Sistemi oscuranti

Il disegno degli infissi e dei serramenti deve essere uniforme per cellula edilizia e rispecchiare l'unitarietà della facciata; solo i portoni possono differenziarsi nel colore dalle finestre.

Per gli edifici dell'architettura tradizionale l'infisso e il serramento visibile da strada pubblica deve essere in legno naturale o verniciato con tonalità di colore comprese nella cartella colore e deve avere profili sezioni e particolari di modanature coerenti alla tipologia storica del fabbricato. E' vietato utilizzare profili di alluminio e plastica (PVC) comunque trattati per realizzare infissi esterni di qualunque tipo. In caso di sostituzione di infissi e serramenti esterni attualmente realizzati in profili di alluminio o plastica si dovranno impiegare infissi realizzati con profili in legno uniformandone il disegno a quello degli edifici vicini. E' fatto divieto dell'uso di controfinestre; in alternativa è preferibile l'uso del vetrocamera che lascia inalterato l'aspetto dell'infisso. **Non è consentito l'infisso monoblocco.**

Non è consentito utilizzare negli infissi di porte e finestre vetri a specchio.

Gli infissi devono essere collocati nel profilo interno del muro.

Per gli infissi e i serramenti non visibili da strada pubblica sono valutabili dalla Commissione Locale Paesaggio materiali alternativi, al fine di garantire prestazione tecniche ed energetiche, purché le scelte utilizzate siano adeguatamente documentate al fine da garantire, oltre a prestazioni energetiche più performanti, anche il rispetto dei valori formali originali. Per adeguata documentazione si intendono schede tecniche e rappresentative di tutti i nodi costruttivi principali del sistema di chiusura (orizzontale, verticale, battuta e nodo centrale).

La tecnica di oscuramento prescritta per le finestre consiste nel sistema tradizionale delle persiane. E' possibile utilizzare, se presente, il sistema degli scuri interni o esterni al sistema finestrato.

I sistemi oscuranti ad avvolgibile non possono essere utilizzati; se presenti sono tollerati ma se previsti in sostituzione devono uniformarsi ai sistemi di oscuramento normalmente utilizzati per fabbricati tipologicamente uguali e di datazione coeva.

Le persiane su cerniere dovranno essere direttamente collegate alla muratura.

I portoni in acciaio dei cortili, le inferriate, i cancelli di ogni genere se in ferro, potranno essere sostituiti con analoghi realizzati con profili di acciaio dolce.

Le porte delle autorimesse vanno previste con disegno, uso di materiali, colore, che rispettino l'unitarietà della facciata. Sono da preferirsi nel caso di frequenti aperture, chiusure a pannello di colore in analogia con il colore del "fondo" dell'edificio; nel caso di coloritura di serrande avvolgibili esistenti, il colore da applicare sarà in analogia al fondo, in deroga a quanto previsto nella scheda del singolo edificio. Nei fronti prospicienti gli edifici, all'interno dei cortili, ove sia possibile sono consigliate le chiusure a battente, anche in materiale ligneo, rispetto alle chiusure ad avvolgibile.

Negli edifici **di tipologia D non organici al tessuto storico** i serramenti potranno essere di materiale diverso dal legno, **anche se al momento in legno**, qualora venga documentata l'effettiva necessità di utilizzare infissi con prestazioni di sicurezza e contenimento energetico maggiori.

Al fine di preservare i serramenti e i sistemi oscuranti in legno, è necessario sottoporli ad una cura costante di pulizia e a verniciature periodiche con pitture traspiranti. Le operazioni di pulizia consistono nella spazzolatura superficiale e in una prima scartavetratura delicata, seguita da un profondo sgrassaggio con solventi specifici da applicarsi a mano. Per legni a vista

dovrà essere data una doppia mano di olio di lino cotto e successivamente una doppia mano di impregnate antifungo e antimuffa di colore appropriato coerente con il colore naturale del legno, nel caso di colori a smalto dovrà essere stesa una prima mano di impregnante antifungo e antimuffa e successivamente due o più mani di smalto oleosintetico del colore previsto.

Ove necessario si consiglia di procedere al ripristino delle parti deteriorate attraverso specifiche stuccature o mediante ricostruzione delle parti non recuperabili.

Art.12 Impianti tecnologici

Nell'installazione di impianti tecnologici si dovrà fare particolare attenzione a non pregiudicare, con apparecchiature, condutture, cavi, e quanto altro viene posto esternamente all'edificio, l'equilibrio formale della facciata. Per questo si avrà cura di unificare i tracciati delle reti tecnologiche (luce, acqua, gas) quando non è possibile interrarli.

Le centraline dei vari servizi (luce, acqua, gas) devono essere collocate all'interno del profilo della facciata senza sporgere da essa, e devono essere composte da materiali coerenti con il trattamento della superficie del prospetto.

Il posizionamento dei pluviali deve essere fatta nel rispetto del disegno del prospetto, seguendo il criterio di collocarli agli estremi della facciata in modo da delimitare l'unità formale e tipologica dell'edificio.

Grondaie e pluviali devono essere in materiali che armonizzino con l'aspetto tradizionale degli elementi che compongono la facciata dell'edificio: preferibilmente rame o lamiera zincata, è vietato l'uso di plastica e acciaio.

Le prese d'aria di impianti fissi di condizionamento, devono trovare una precisa collocazione sui prospetti dell'edificio, all'interno di finestre o balconi, comunque in luoghi opportunamente predisposti e non visibili dalla spazio pubblico.

Campanelli, citofoni, e cassette delle lettere devono essere ordinati ed accorpati quanto più possibile nel rispetto del disegno della facciata, evitando apparecchiature in alluminio, plastica o altri materiali non consoni all'immagine dell'edificio.

Antenne : negli edifici oggetto di ristrutturazione o recupero, con più di una unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatorio l'uso di antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare. Le antenne paraboliche devono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente dove sono installate; esse devono essere posizionate sui fronti prospicienti i cortili e non sulla pubblica via. Sono vietati i collegamenti tra le antenne e gli apparecchi riceventi mediante cavi volanti.

L'autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento per motivi di sicurezza pubblica e/o tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti di ricezione centralizzati e l'eliminazione delle antenne individuali senza contrastare il diritto all'informazione.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Al fine di garantire le prestazioni energetiche degli edifici anche nelle zone A, è consentito l'inserimento di pannelli solari o/e fotovoltaici esclusivamente a tetto purché integrati nella falda (in sostituzione del manto di copertura esistente) e posti in allineamento con le aperture sottostanti. Di norma, la superficie copribile con tali impianti non deve superare il 50% per ogni falda. Maggiori superfici di pannelli saranno assoggettate al parere vincolante della Commissione locale del paesaggio

Gli ascensori installati per il superamento delle barriere architettoniche dell'edificio saranno assoggettati al parere vincolante della Commissione Locale Paesaggio che valuterà il loro inserimento nel contesto paesaggistico e architettonico nonché la scelta dei materiali; in ogni caso non dovranno sporgere oltre il filo di gronda.

Art.13 Pavimentazioni

Le pavimentazioni in elementi lapidei devono essere conservate mediante pulitura e fissaggio delle lastre esistenti. Le eventuali integrazioni andranno realizzate con materiale e tecniche analoghe alle pavimentazioni conservate.

Nei casi in cui la pavimentazione sia frutto di un rifacimento recente, e si discosti per montaggio e materiale, l'intervento dovrà prevedere il ripristino della pavimentazione originale secondo la tecnica tradizionale.

I marciapiedi antistanti gli edifici andranno realizzati in lastre di pietra di luserna o diorite a disegno rettangolare posizionate ortogonalmente alla facciata dell'edificio. Il profilo del marciapiede andrà raccordato con quelli esistenti, senza bruschi scalini, uniformando il più possibile la geometria di quelli esistenti a quello in progetto.

La pavimentazione dei portici in lastre di pietra dovrà essere mantenuta ed eventualmente riparata, evitando con cura sostituzioni con materiali congrui.

Le pavimentazioni interne ai cortili andranno, se esistenti ed in materiali lapidei, recuperate ed integrate con elementi di eguale fattura; se rifatte dovranno essere in ciottoli di pietra o cubetti di porfido o diorite con eventuali passatoie in lastre di luserna, diorite e pietre similari. E' preferibile la realizzazione delle pavimentazioni interne ai cortili con lo spandimento di ghiaia; è comunque concesso l'uso di marmette autobloccanti in cls purché burattate, di forma rettangolare e di colore tenue.

I cordoli e le eventuali finiture andranno in masselli di pietra di luserna, diorite o pietre similari.

Vanno mantenuti e recuperati o riproposti simili agli originali i manufatti in materiale lapideo, quali caditoie, raccolte d'acqua, passatoie ecc.

Art.14 Coperture

Il manto di copertura degli edifici potrà essere realizzato con tegole laterizie curve tipo monocoppo monocromatiche; sono da privilegiarsi in mantenimento della tipologia originale (es. Coppi piemontesi) non sono consentite le tipologie portoghesi o marsigliesi. Sono vietati i coppi antichizzati

Le coperture o gli aggetti a protezione di vani scala, vani ascensori ecc.. sono da valutarsi di volta in volta a seconda del tipo e dell'epoca dell'edificio.

Art. 15 Norme speciali per il contenimento dei consumi energetici.

I cappotti in centro storico, in centro storico minore e nei nuclei frazionari in ambito agricolo e urbano sono di norma ammessi alle seguenti condizioni:

- Non devono creare un antiestetico "scalino" rispetto alla continuità del fronte edilizio, sia in senso verticale che orizzontale.
- Non devono interessare elementi decorativi come cornici (che quindi non possono essere demolite e ricostruite a seguito di cappottatura) o bugnati o allineamenti di lesene.
- Non devono, con il loro spessore, restringere in modo significativo il sedime pubblico (sia marciapiedi che sedi stradali)

- Possono interessare i fronti verso cortile se privo di elementi decorativi o con elementi decorativi riproponibili all'identique (esempio: ridipintura meridiane, risagomatura di cornici semplici ecc)

Art.16 Vetrine, insegne, targhe e numeri civici

Sono da ritenersi soggette a vincolo le vetrine in Via Ivrea:

- al numero civico 5, con le relative iscrizioni "Farmacia Centrale", "Laboratorio Chimico" e la targa che le affianca.
- al numero civico 10, con le relative iscrizioni "Macelleria carni fresche bovine".
- al numero civico 14, con le relative iscrizioni, "Giornali e riviste" e "Giornali di moda"
- al numero civico 16 con la relativa iscrizione "Salumeria gastronomia Vernetti Paolo".
- al numero civico 2.
- al n° 28 denominato "La Candida".
- sito al numero civico 36.
- al numero civico 42 con le relative iscrizioni "F. Mattè Trucco", biancherie maglierie "e" "Mercerie e Novità".
- al numero civico 72.

Dovranno essere mantenute inalterate nel loro aspetto esteriore, nella struttura, negli elementi accessori (iscrizioni, elementi di chiusura in ferro battuto). Potrà eventualmente essere sostituita la sola iscrizione dell'esercizio commerciale, apponendo una pannellatura soprastante l'iscrizione esistente, purchè non venga modificata in alcun modo la struttura dell'insegna. L'eventuale restauro potrà avvenire previa domanda e relativo progetto dettagliato in scala 1:10 all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. Il restauro potrà prevedere miglioramenti al comportamento termodinamico delle chiusure esterne verticali ed alla sicurezza contro le effrazioni. Il ripristino o la sostituzione di tutte le altre vetrine presenti in "insediamento centrale storico" (tavola C.6.1 P.R.G.C.) non soggette a vincolo è possibile previa presentazione di domanda e relativo progetto dettagliato in scala 1:10 all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. Potranno essere utilizzati esclusivamente profili in legno o acciaio dolce, lastre in pietra e marmo per eventuali basi e soglie. E' vietato l'utilizzo di profili o pannelli in alluminio, comunque trattato, plastica o altro. Le chiusure esterne delle vetrine potranno essere realizzate con serrande a maglia in legaccio di acciaio, con serrande a cancelli in acciaio, con scuri in legno e acciaio.

Il posizionamento di cartelli e mezzi pubblicitari è vietato su edifici e manufatti di interesse storico, artistico, culturale, simbolico e su tutti i manufatti vincolati, con la sola esclusione di eventuali targhe a completamento e descrizione del manufatto stesso, poste in aderenza ai fabbricati. In via eccezionale l'autorizzazione per l'ubicazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari su tali edifici o manufatti potrà avvenire esclusivamente dopo il rilascio del parere favorevole da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali.

Per gli esercizi commerciali posti in prossimità o prospicienti manufatti di interesse storico, artistico, culturale e simbolico, ossia posti entro un'area situata ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro del bene vincolato, l'apparato pubblicitario non dovrà in alcun modo arrecare disturbo alla visione del manufatto stesso o interferire con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo. Pertanto la tipologia ed il posizionamento dell'apparato pubblicitario dovrà essere valutato dall'ufficio Tecnico comunale Settore Urbanistica e Territorio.

Nell'ambito dei beni paesaggistici rilevanti (vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) è consentito collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari previa autorizzazione da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali.

Nei casi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti che prevedano locali per attività commerciali, direzionali o di pubblico interesse, dovranno essere individuati, già in sede di progettazione, appositi spazi per l'apparato pubblicitario.

Nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti con particolari caratteristiche di pregio formale ed architettonico o prospicienti vie di interesse storico, in cui si preveda la coesistenza di più esercizi commerciali, dovranno essere individuati criteri formali comuni per l'insieme dell'apparato pubblicitario. I criteri di scelta formale dovranno essere rapportati alle caratteristiche stilistiche dell'edificio.

L'organizzazione dell'apparato comunicativo deve essere correlato allo svolgimento dell'attività commerciale, e la sua organizzazione deve rientrare nel progetto del fronte edilizio prospiciente la strada.

Le vetrine prive di interesse documentale o decorativo possono essere sostituite o rifatte.

E' fatto divieto di edificare vetrine, distributori di merce e teche espositive all'esterno del filo fabbricato, in particolare non possono essere edificate teche espositive a ridosso della pilastratura dei portici.

In ogni singolo edificio le vetrine anche di più esercizi dovranno essere uniformi nei materiali costitutivi e nelle dimensioni.

I nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il linguaggio architettonico del prospetto (il portico fa parte del prospetto). E' vietato l'allargamento dei fori vetrina non in analogia con i caratteri compositivi dell'edificio.

Le chiusure di protezione esterna dovranno essere preferibilmente a maglia. Sono vietate saracinesche metalliche a pannello pieno o microforato, collocate sia internamente che anteriormente al serramento-vetrina.

Vanno mantenute ove possibile le chiusure di protezione tradizionali a libro in metallo. In caso di rifacimento del sistema di chiusura, in particolare modo per i sistemi di apertura a libro andranno sostituiti i pannelli in materiale lapideo, in alluminio anodizzato o in materiali non consoni, atti a nascondere il serramento raccolto con elementi in luserna, diorite o intonaco di dimensioni più contenute.

L'insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della vetrina stessa.

Non sono consentite insegne a bandiera, se non quelle riconosciute di pubblico interesse (farmacie, ecc.).

Eccezion fatta per le insegne e gli altri mezzi pubblicitari a bandiera posizionate sugli edifici del Centro Storico, che si trovino direttamente prospicienti a piano terra su gallerie commerciali pedonali ad uso pubblico, per le quali è consentita l'installazione ad un'altezza di almeno m 2,20 dal suolo, misurati al lato inferiore dell'insegna al piano viabile. Dovrà essere inoltre verificato che tale installazione non possa procurare alcun danno a strutture e/o persone. Le stesse non dovranno avere dimensioni superiori a m 1,00 di larghezza e mt. 0,80 di altezza.

Le insegne luminose (a cassonetto) non sono consentite, ad esclusione della loro collocazione negli edifici identificati nelle tavole di P.R.G.C. come edifici **di tipologia D non organici al tessuto storico**; in questi è consigliabile l'uso di insegne a caratteri indipendenti.

Il messaggio pubblicitario all'interno del foro vetrina è libero da vincoli formali.

Le insegne poste al di fuori del foro vetrina potranno essere collocate immediatamente sopra al foro, avendo cura di inserirle tra le linee architettoniche dell'edificio senza interromperle.

E' possibile realizzare insegne a pannello e targhe di qualsiasi foggia (rettangolare, ovale sagomata ecc...) di dimensioni massime pari a cm 130 x 110 purchè non occupanti l'intero maschio murario tra i fori vetrina.

È vietato realizzare insegne di qualunque tipo ai piani superiori degli edifici ad esclusione della loro collocazione negli edifici identificati nelle tavole di P.R.G.C. come edifici **di tipologia D non organici al tessuto storico**

Le nuove insegne poste al di fuori del foro vetrina dovranno essere coerenti con il linguaggio architettonico della facciata.

Nessun tipo di insegna esterna può coprire più di un foro vetrina.

Qualora il foro vetrina sia ad arco, non è consentita l'applicazione dell'insegna a pannello esterno rettangolare.

Le insegne a pannello e le targhe possono essere illuminate da elementi esterni che generino luce indiretta o riflessa. Nelle insegne a pannello i materiali consentiti sono: legno, ottone, rame, leghe metalliche naturali o verniciate, vetro o policarbonato trasparente (il cui spessore deve essere adeguatamente dimensionato).

Le insegne a caratteri indipendenti sono le più adatte per le insegne in facciata, ed i materiali consentiti sono ottone, rame, e leghe metalliche naturali o verniciate.

Scritte su intonaco senza riquadro sono ammesse nella generalità dei casi, anche su fori vetrina ad arco.

Le targhe di uffici e studi e genericamente di associazioni e analoghi, andranno di forma rettangolare o di forma ovale e di dimensioni contenute, in materiali tradizionali quali ottone, rame e comunque compatibili con il linguaggio del centro storico.

Gli impianti pubblicitari dovranno comunque essere compatibili con il linguaggio architettonico dell'edificio cui appartengono.

L'installazione di impianti pubblicitari deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale Settore Urbanistica e Territorio, previa istanza redatta sulla base degli appositi modelli corredata da un elaborato progettuale. L'installazione di impianti pubblicitari che avviene prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato.

La modifica o lo spostamento di insegne già autorizzate in vigore del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano, nei soli casi in cui non comportino aumento della superficie o modifica alle sagome dei profili, è consentita, previa comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico comunale Settore Urbanistica e Territorio. L'autorizzazione avviene con silenzio assenso decorsi 30 giorni dalla comunicazione, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio, della compatibilità dei nuovi contenuti (colori, immagini, ecc.) con il linguaggio architettonico dell'edificio cui l'insegna appartiene.

Art.17 Pensiline, tende parasole ed ombrelloni

Le tende esterne sono in generale da considerarsi un supporto tecnico finalizzato alla protezione dall'esposizione alla luce del sole e dalle intemperie ed a questo fine consentite.

Le tende esterne potranno essere applicate solo al piano terreno a servizio delle vetrine e non dovranno nascondere gli elementi architettonici di facciata. E' possibile la collocazione di tende

ai piani superiori nei fronti prospicienti i cortili e sugli edifici identificati da P.R.G.C. come edifici di tipologia D non organici al tessuto storico, non devono di norma uscire dalla proiezione del foro vetrina.

In ogni singolo edificio le tende anche di più esercizi dovranno essere uniformate nella foggia e nei materiali anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi.

Nel caso di tende su portico, queste sono consentite esclusivamente a caduta sul filo interno del portico.

Il colore delle tende, dovrà essere in armonia con la colorazione dell'edificio, (un unico colore) e sarà verificato dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio sulla base di campioni del materiale che potrà essere anche antipioggia purchè non lucido, disegni e fotografie dei manufatti che si intende mettere in opera e che dovranno essere presentati unitariamente alla domanda all'ufficio Tecnico Comunale. E' consentita la collocazione del nome e del logo dell'attività commerciale sulla tenda, purché di dimensioni contenute e comunque con un'estensione inferiore al 60% della lunghezza della tenda.

Su fori finestra a trabeazione rettilinea è consentito solo l'uso di tende con attacco all'edificio secondo una generatrice orizzontale.

Su fori vetrina ad estradosso curvo è consentito solo l'uso di tende con attacco all'edificio secondo una generatrice dello stesso raggio di curvatura dell'estradosso del foro vetrina.

La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata qualora ostacolino il traffico o limitino la visibilità.

L'installazione di tende deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio, previa realizzazione di elaborato progettuale che contenga:

- a. domanda per l'installazione della tenda;
- b. planimetrie in scala 1:200, nelle quali sia opportunamente evidenziato il fabbricato oggetto dell'installazione;
- c. stralcio della facciata in scala 1:50 oggetto del posizionamento della tenda con lo stato di fatto e di progetto;
- d. relazione tecnico-illustrativa dettagliata;
- e. campione di materiale della tenda;
- f. fotografie a colori frontali e laterali dell'immobile dove la tenda dovrà essere inserita.

Art.18 Dehors e chioschi per la vendita di merci, arredi mobili per l'esposizione di merci e bacheche – Caratteristiche tipologiche e vincoli.

Per quanto riguarda i Dehors e i chioschi si rimanda all'apposito regolamento.

L'esposizione di merci sul suolo pubblico potrà avvenire per mezzo di apposite strutture mobili, in materiale ligneo, o ferro dolce, per colorazione analoghe alle cartelle colori del suddetto Piano, esse saranno autorizzate dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. L'altezza degli arredi esterni contenitori di merci non può superare i cm 120.

Tutte le attrezzature di cui ai capoversi sopra dovranno avere ingombri ed altezze tali da non interferire con il traffico pedonale, e non compromettere la percezione degli spazi urbani.

Art.19 Fioriere dissuasori ed elementi di arredo urbano

Le fioriere andranno poste in modo da non interferire con il traffico veicolare e pedonale. La loro installazione può avvenire previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. La domanda deve essere corredata da elaborato grafico e fotografico che contenga la posizione e l'ingombro di tali elementi e le specifiche dei materiali e delle dimensioni delle fioriere.

Le tipologie adottate dovranno essere, per quanto riguarda i dissuasori in analogia con i modelli di progetto del Piano del Colore e dell'arredo urbano. Sia che essi siano di acciaio che di materiale lapideo.

Gli esercizi commerciali possono installare delle fioriere su suolo pubblico antistanti l'esercizio stesso, aventi disegno diverso da quelle proposto nelle schede dell'Arredo Urbano, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio. Nei casi in cui si preveda la coesistenza di più esercizi commerciali attigui, la tipologia delle fioriere dovrà avere criteri formali comuni.

Le fioriere dovranno essere di disegno semplice, in materiale lapideo ligneo o compatibile con l'identità storica del fabbricato a cui appartengono e dovranno essere di dimensioni contenute.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare per dimensioni e tipologia gli arredi dell'arredo urbano espressi dal piano.

I modelli di arredo urbano contemplati dalle schede del Piano del Colore, potranno essere realizzati anche con materiali diversi da quelli previsti, purchè risultino compatibili con il linguaggio dell'insediamento centrale storico.

Art.20 Sanzioni

Le sanzioni vengono comminate in base alle normative vigenti; quelle di natura pecuniaria, sono proporzionali alla gravità dell'abuso.

Gli abusi sono rappresentati da opere (targhe, insegne, tinteggiature ed arredi) eseguite in modo totalmente abusivo, da opere (targhe, insegne, tinteggiature ed arredi) eseguite in modo difforme alle indicazioni concordate tra richiedenti, Ufficio Tecnico e Pubblica Amministrazione, ed opere (dehors, targhe, insegne, tinteggiature ed arredi) in contrasto ai disposti del Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. recante disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali.

Vengono sanzionate le seguenti opere:

20.1 Opere eseguite abusivamente e cioè con inosservanza dei vincoli del presente regolamento o non eseguite in base alle ordinanze

20.2 Opere eseguite in difformità alle indicazioni preventivamente concordate, tra cui:

- tinteggiatura eseguita con tinte difformi rispetto a quelle concordate e prescritte;
- tinteggiatura eseguita con distribuzione delle tinte difforme da quella concordata e prescritta;

- tinteggiatura e cancellazione di decorazioni dipinte o a graffito o demolizione di decorazioni ceramiche, musive, ecc.;
- tinteggiatura di materiali lapidei, laterizi, cementizi, litocementizi o di intonaci decorativi a vista;
- targhe, insegne ed arredi in difformità.

20.3 Per le opere eseguite abusivamente ai sensi del presente regolamento il Responsabile del servizio applica, con ordinanza e dopo 30 giorni dall'accertamento dell'abuso, una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 50% del valore delle opere eseguite e comunque non inferiore a 2582,30 euro, e in base all'articolo 16 comma 7 della stessa legge regionale n. 20/89 ordina il ripristino dei luoghi, oppure, in caso contrario, la Giunta Municipale può provvedere d'ufficio al ripristino a spese degli inadempienti, anche mediante l'affidamento a trattativa ad imprese private o ad aziende pubbliche;

20.4 Per le opere eseguite in difformità alla suddetta normativa il Responsabile applica, entro 30 giorni e attraverso l'ordinanza, una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 50% del valore delle opere eseguite in difformità e comunque non inferiore a 1.291,14 euro e ordina il ripristino dei luoghi secondo le modalità di cui agli articoli del presente regolamento;

20.5 Le sanzioni di cui agli art. 19.3 e 19.4 sono cumulabili con quelle previste da eventuali altre leggi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24.11.1981 n. 689.